REGOLAMENTO (CE) N. 2038/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2005

che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2006 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni [1], in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

(2) Ai sensi del medesimo regolamento, è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.

(3) Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2006 siano adottate prima che inizi l'anno contingentale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.

(4) Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (CE) n. 2171/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio [2], si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare regole simili per il 2006.

(5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base al medesimo metodo.

(6) A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2006 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2005.

(7) Per un'utilizzazione ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, ammesso che nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

(8) A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni di importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e possa certificare, in assenza di una disposizione specifica contraria, di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. Le autorità nazionali competenti dovrebbero tuttavia essere autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2007, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha come obiettivo quello di fissare regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui agli allegati III B e IV del regolamento (CE) n. 517/94 per il 2006.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.

[1] GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2005, pag. 37).

[2] GU L 371 del 18.12.2004, pag. 20.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che al momento della loro prima domanda relativa al 2006 possono dimostrare alle autorità nazionali competenti, sulla base delle licenze d'importazione concesse loro per il 2005, di avere importato per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2005 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all'allegato I.

Articolo 4

1. A partire dal 4 gennaio 2006 alle ore 10.00, le autorità nazionali competenti, elencate nell'allegato II, possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione di importazione.

L'orario fissato al primo comma è indicato in ora di Bruxelles.

2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:

a) dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci; e

b) certifichi per iscritto, per le categorie e i per i paesi interessati:

   i) di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento; oppure

   ii) di aver beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.

3. Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2006.

Tuttavia, su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni il cui grado di utilizzazione è almeno del 50 % al momento della domanda di proroga. In nessun caso tale proroga può scadere oltre il 31 marzo 2007.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Massimali di cui agli articoli 2 e 3

Paese	Categoria	Unità	Importo massimo
Corea del Nord	1	Chilogrammi	10 000
	2	Chilogrammi	10 000
	3	Chilogrammi	10 000
	4	Pezzi	10 000
	5	Pezzi	10 000
	6	Pezzi	10 000
	7	Pezzi	10 000
	8	Pezzi	10 000
	9	Chilogrammi	10 000
	12	Paia	10 000
	13	Pezzi	10 000
	14	Pezzi	10 000
	15	Pezzi	10 000
	16	Pezzi	10 000
	17	Pezzi	10 000
	18	Chilogrammi	10 000
	19	Pezzi	10 000
	20	Chilogrammi	10 000
	21	Pezzi	10 000
	24	Pezzi	10 000
	26	Pezzi	10 000
	27	Pezzi	10 000
	28	Pezzi	10 000
	29	Pezzi	10 000
	31	Pezzi	10 000
	36	Chilogrammi	10 000
	37	Chilogrammi	10 000
	39	Chilogrammi	10 000
	59	Chilogrammi	10 000
	61	Chilogrammi	10 000
	68	Chilogrammi	10 000
	69	Pezzi	10 000
	70	Pezzi	10 000
	73	Pezzi	10 000
	74	Pezzi	10 000
	75	Pezzi	10 000
	76	Chilogrammi	10 000
	77	Chilogrammi	5 000
	78	Chilogrammi	5 000
	83	Chilogrammi	10 000
	87	Chilogrammi	10 000
	109	Chilogrammi	10 000
	117	Chilogrammi	10 000
	118	Chilogrammi	10 000
	142	Chilogrammi	10 000
	151A	Chilogrammi	10 000
	151B	Chilogrammi	10 000
	161	Chilogrammi	10 000

Paese	Categoria	Unità	Importo massimo
Repubblica di Montenegro, Kosovo ([1])	1	Chilogrammi	20 000
	2	Chilogrammi	20 000
	2a	Chilogrammi	10 000
	3	Chilogrammi	10 000
	5	Pezzi	10 000
	6	Pezzi	10 000
	7	Pezzi	10 000
	8	Pezzi	10 000
	9	Chilogrammi	10 000
	15	Pezzi	10 000
	16	Pezzi	10 000
	67	Chilogrammi	10 000

([1]) Ai sensi nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

ALLEGATO II

Elenco degli uffici preposti al rilascio delle licenze di cui all'articolo 4

1. **Belgio** Federale Overheidsdienst Economie Algemene Directie Economisch Potentieel Dienst Vergunningen Leuvenseweg 44 B-1040 Brussel Tel. (32-2) 548 64 69 Fax (32-2) 548 65 70 Service public fédéral Économie Direction générale du potentiel économique Service des licences Rue de Louvain 44 B-1000 Bruxelles Tél. (32 2) 548 64 69 Fax (32 2) 548 65 70	2. **Cipro** Ministry of Commerce, Industry and Tourism Trade Department 6 Andrea Araouzou Str. CY-1421 Nicosia Tel.: (357-2) 867100 Fax: (357-2) 375120
3. **Repubblica ceca** Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 CZ-110 15 Praha 1 Tel: (420-2) 24 90 71 11 Fax: (420-2) 24 21 21 33	4. **Danimarca** Erhvervs- og Byggestyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Vejlsøvej 29 DK-8600 Silkeborg Tel.: (45) 35 46 64 30 Fax: (45) 35 46 64 01
5. **Germania** Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Str. 29—35 D-65760 Eschborn Tel.: (49 61 96) 9 08-0 Fax: (49 61 96) 9 42 26	6. **Grecia** Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Πολιτικής Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Τηλ.: (30) 210 328 60 31-5 Φαξ: (30) 210 328 60 94
7. **Spagna** Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana nº 162 E-28046 Madrid Tel.: (34 91) 349 38 17, 349 37 48 Fax: (34 91) 563 18 23, 349 38 31	8. **Estonia** Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 15072 Tallinn Estonia Tel.: (372) 6256 400 Fax: (372) 6313 660
9. **Francia** Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des entreprises Service des industries manufacturières et de la poste (SIMAP) Bureau «Textile-Importations» Le Bervil, 12 rue Villiot F-75572 Paris Cedex 12 Tél. (33-1) 53 44 96 60 Fax (33-1) 53 44 91 81	10. **Ungheria** Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal H-1024 Budapest Margit krt. 85. Postafiók: 1537 Budapest, Pf. 345. Tel: (36-1) 336 73 00 Fax: (36-1) 336 73 02
11. **Irlanda** Department of Enterprise, Trade and Employment Internal Market Kildare Street Dublin 2 Ireland Tel.: (353-1) 631 21 21 Fax: (353-1) 631 28 26	12. **Italia** Ministero del Commercio con l'estero Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi DIV. III Viale America, 341 I-00144 Roma Tel. (39 6) 59 64 75 17, 59 93 22 02/22 15 Fax (39 6) 59 93 22 35/22 63 Telex (39 6) 59 64 75 31
13. **Lettonia** Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 LV-1519 Rīga tel: (371) 701 30 06 fax: (371) 728 08 82	14. **Lituania** Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Gedimino pr. 38/2 LT-01104 Vilnius Tel.: (370) 5 262 87 50; (370) 5 261 94 88 faksas (370) 5 262 39 74

15. **Lussemburgo** Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Tél. (352) 47 82 371 Fax (352) 46 61 38	16. **Malta** Ministry of Finance and Economic Affairs Trade Services Directorate, Commerce Division Lascaris Valletta CMR02 Malta tel: 00 356 21 246 800 fax: 00 356 21 251 515
17. **Paesi Bassi** Belastingdienst/Douane Centrale dienst voor in- en uitvoer Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 523 22 10	18. **Polonia** Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-950 Warszawa tel.: 0048/22/693 55 53 fax: 0048/22/693 40 21
19. **Portogallo** Ministério das Finanças Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua Terreiro do Trigo Edifício da Alfândega PT-1149-060 LISBOA Tel.: (351-1) 218 814 263 Fax: (351-1) 218 814 261 E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt	20. **Slovacchia** Ministerstvo hospodárstva SR Odbor licencií Mierová 19 827 15 Bratislava Slovenská republika Tel.: 00 421 2 48 54 20 21/00 421 2 48 54 71 19 Fax: 00 421 2 43 42 39 19
21. **Slovenia** Ministrstvo za finance Carinska uprava Republike Slovenije Carinski urad Jesenice Center za TARIC in kvote Spodnji Plavž 6c SI-4270 Jesenice Tel. (386-4) 297 44 70 Faks (386-4) 297 44 72 E-pošta: taric.cuje@gov.si	22. **Regno Unito** Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House West Precinct Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel.: (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Fax: (44-1642) 53 35 57
23. **Austria** Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Aussenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A-1011 Wien Tel.: (43 1) 71100-0 Fax: (43 1) 71100-8386	24. **Svezia** National Board of Trade (Kommerskollegium) Box 6803 S-113 86 Stockholm Tel (46 8) 690 48 00 Fax (46 8) 30 67 59
25. **Finlandia** Tullihallitus Erottajankatu 2 FIN-00101 Helsinki Tel.: (358-9) 61 41 Fax: (358-20) 492 28 52	